




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 836

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla
titolarità di azioni e quote delle società sportive

N. 27 – 31 gennaio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 836

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla
titolarità di azioni e quote delle società sportive

N. 27 – 31 gennaio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1-8.....	- 3 -
PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA TITOLARITÀ DI AZIONI E QUOTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	836
Titolo:	Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	assente
Relatore per la	Sasso (Lega)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

È oggetto della presente Nota il testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione VII Cultura e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 17 gennaio 2024).

Il testo iniziale e le proposte emendative approvate non sono corredati di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-8

Partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive

Le norme prevedono misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse. Ai fini della presente legge, per società sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico (articolo 1).

Sono quindi previste le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e sono individuati gli enti di partecipazione popolare sportiva (articoli 2 e 3).

Gli enti di partecipazione popolare sportiva sono enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ossia i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara

rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato e nel cui statuto sono inserite determinate previsioni (fra cui quelle che secondo cui a ciascun partecipante spetti un solo voto, vi siano caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza, gli utili siano destinati alle attività istituzionali e connesse, con divieto di distribuzione ecc.).

Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo¹ della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge; la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti previsti dall'articolo 4 del provvedimento in esame; la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore assenza di soggetti interessati, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale (articoli 4 e 5).

Si prevede quindi, che, per le finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) vigili sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- b) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituisca una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
- c) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituisca una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione delle suddette disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6).

Si stabilisce altresì che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 (articolo 7).

¹ Con il termine titolo sportivo, altrimenti denominato diritto sportivo, si definisce il riconoscimento da parte della Federazione di appartenenza delle condizioni tecniche e sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione ad un determinato campionato (si veda, ad esempio, l'articolo 52, comma 1, delle norme organizzative interne federali (N.O.I.F.) della FIGC. (Santoro, Liotta, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, 2023, p. 48).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento per la definizione: dei requisiti degli enti di partecipazione popolare e di altri profili applicativi della presente normativa (articolo 8).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme sono dichiaratamente volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse. Gli articoli da 1 a 5 recano, a tal fine, misure di carattere prevalentemente definitorio ed ordinamentale. In particolare, l'articolo 5 attribuisce alle "società sportive a partecipazione popolare", nel caso di perdita del diritto sportivo² per fallimento o per altre cause, un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo, al ricorrere di determinate condizioni. Gli articoli 6 e 7 attribuiscono invece al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri taluni compiti amministrativi, quali la vigilanza sui requisiti degli enti interessati dalla presente legge, l'aggiornamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (articolo 6) e il controllo sulla costituzione degli enti di partecipazione popolare sportiva (articolo 7). L'articolo 6 è assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

In proposito, nell'evidenziare la natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, si rileva tuttavia la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa effettivamente svolgere i compiti ad esso attribuiti dall'articolo 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola di neutralità finanziaria. Infine, appare necessario acquisire analogo conferma anche con riferimento all'attività di controllo attribuita al suddetto dipartimento dal comma 4 dell'articolo 7, che non risulta incluso nell'ambito di applicazione della predetta clausola.

² Con il termine titolo sportivo, altrimenti denominato diritto sportivo, si definisce il riconoscimento da parte della Federazione di appartenenza delle condizioni tecniche e sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione ad un determinato campionato (v., ad esempio, l'art. 52, comma 1, delle norme organizzative interne federali (N.O.I.F.) della FIGC. (Santoro, Liotta, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, 2023, p. 48).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni del medesimo articolo, prevedendo che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel prendere atto della correttezza della formulazione della disposizione, si rileva tuttavia che il successivo articolo 7, comma 4, attribuisce al medesimo Dipartimento per lo sport il compito di esercitare il controllo sulla costituzione degli enti di partecipazione popolare sportiva. Si segnala, quindi, l'opportunità di estendere la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dell'articolo in esame anche al successivo articolo 7. Al riguardo, risulta opportuno, comunque, acquisire l'avviso del Governo.